



COMUNE DI VALLE CASTELLANA

Provincia di Teramo

*Loc. Capoluogo – Via Provinciale 64010 Valle Castellana (Teramo) - C.F. e P.I.: 00275030674
- telef. 0861-93130/93473 fax 0861-93557*

COPIA

DELIBERAZIONE DEL CONSIGLIO COMUNALE

Numero 8 Del 08-03-2019

Oggetto: Servizio 118 nel Comune di Valle Castellana. Mozione.

L'anno duemiladiciannove il giorno otto del mese di marzo alle ore 18:30, nella solita sala delle adunanze, alla convocazione in seduta che è stata partecipata ai signori consiglieri a norma di legge, risultano all'appello nominale:

D'ANGELO CAMILLO	P	D'Anselmo Franco	P
RAGONICI LUCA	P	GIOVANNINI GIULIO	P
CATERINI BATTISTA	P	Giovannini Enea	P
PROIETTI DOMENICO	P	ESPOSITO VINCENZO	P
MIGNUCCI TARCISIA	P	Giorgi Costanza	P
RICCIONI EMANUELE	P		

Assegnati 11
In carica 11
Presenti 11
Assenti 0

Assume la Presidenza il Sindaco D'ANGELO CAMILLO il quale, constatata la presenza del numero legale, dichiara aperta la seduta.

Assistite il SEGRETARIO COMUNALE dr. Anelli Maria Cristina.

Il Sindaco illustra la proposta di deliberazione relativa all'oggetto, presentata dall'Assessore responsabile dell'Area interessata, dando atto che la medesima:

- è stata istruita e predisposta dal responsabile del servizio competente;
- reca i pareri di cui all'art. 49 del T.U. n. 267/2000;

IL CONSIGLIO COMUNALE

Premesso che:

- Valle Castellana è Comune di montagna estremamente periferico rispetto alla restante realtà provinciale e regionale, tanto che il confine comunale coincide per circa il 70% con quello regionale (e provinciale). Esso è l'unico Comune in Abruzzo, insieme ad Alfedena (AQ), che confina con due Regioni (Marche e Lazio). Il Castellano, da cui prende il nome, è un affluente del Tronto, con il quale si congiunge nel centro della città di Ascoli Piceno e segna per gran parte del suo corso il confine con la Regione Marche. La popolazione comunale, salvo quella di un paio di frazioni, gravita geograficamente, economicamente, culturalmente e sotto altri profili verso la città di Ascoli Piceno e anche per tali motivi il comune è ricompreso da tempo ex lege, l'unico della Regione Abruzzo, nella circoscrizione del Tribunale di Ascoli Piceno e nel distretto della Corte di Appello di Ancona, dovendosi constatare al riguardo che il Giudice naturale dei cittadini di Valle Castellana, precostituito con legge ex art. 25 Cost., è quello di Ascoli Piceno;
- il capoluogo comunale dista appena 18 km dal centro storico della città di Ascoli Piceno (14 km in linea d'aria); qualche frazione dista dal centro della città di Ascoli Piceno appena 8/9 Km (Cesano) e comunque tutti i centri abitati, in base alle vie di comunicazione esistenti, sono più vicini ad Ascoli Piceno, anziché a Teramo. Anche i servizi pubblici di trasporto collegano, con diverse corse nell'arco della giornata, Valle Castellana e frazioni con Ascoli P., a comprova del flusso consolidato di relazioni esistenti, a fronte dell'unica corsa giornaliera che collega il solo capoluogo comunale con Teramo. Per converso la distanza del capoluogo comunale da Teramo è di oltre 40 km e maggiore è la distanza per altre frazioni. Per andare da Valle Castellana e frazioni a Teramo o si passa per Ascoli P. oppure occorre risalire la montagna, oltrepassare lo spartiacque ad oltre 1000 m. slm e poi ridiscendere verso Teramo, con tutte le difficoltà immaginabili, specie nel periodo invernale, per problemi di distanze, dello stato delle vie di comunicazione e di altra natura;

Considerato che

- il servizio del 118, che ha il compito di organizzare e gestire, nel territorio di riferimento, le attività di urgenza ed emergenza sanitaria e di garantire tutti gli interventi dal momento in cui accade l'evento fino alla collocazione del paziente nella destinazione definitiva e di attivare il supporto ospedaliero, è strutturato su base provinciale, con la conseguenza che in caso di richiesta di soccorso nell'ambito di situazioni di emergenza da qualsiasi località del territorio comunale di Valle Castellana, componendo il numero 118 da utenza telefonica fissa, risponde la centrale operativa di Teramo, la quale, in presenza dei relativi presupposti, organizza l'invio del mezzo di soccorso (l'autoambulanza) e personale addetto, non dal luogo più vicino

(Ascoli Piceno), ma dal luogo più lontano (Teramo) e il trasporto del paziente dal luogo dell'evento, non al Pronto Soccorso dell'ospedale più vicino, che è quello di Ascoli Piceno, ma a quello dell'ospedale più lontano di Teramo;

- in più occasioni la centrale operativa di Teramo del servizio del 118, anche in presenza di fondate motivazioni, ha opposto ripetuti e ingiustificati dinieghi alle richieste del paziente di essere trasportato presso il Pronto Soccorso dell'ospedale più vicino di Ascoli Piceno, con la conseguenza che il paziente, dopo i primi accertamenti presso l'Ospedale di Teramo, è stato costretto poi a farsi trasportare a sue cure e spese presso l'ospedale di Ascoli Piceno per poter fruire di continuità di cure e o per mettere in condizione famigliari e o parenti di assicurare una più adeguata assistenza ;
- in caso di chiamata da Valle Castellana del servizio del 118 da utenza di telefonia mobile non di rado risponde la centrale operativa del servizio del 118 di Ascoli Piceno, a conferma peraltro della vicinanza dei luoghi, la quale, non appena conosciuta la localizzazione dell'evento, rifiuta ogni soccorso per astratti motivi di competenza, rendendosi comunque pressoché sempre cortesemente disponibile, come da esperienze maturate, a mettere in comunicazione il chiamante con la centrale operativa di Teramo, pur dovendosi dare atto che in qualche occasione, peraltro remota nel tempo (es. 17/08/2010), si è resa disponibile per motivi strettamente umanitari e di mera cortesia ad organizzare, coordinare ed effettuare il soccorso da Ascoli Piceno al luogo dell'evento in Valle Castellana (Morrice), con trasporto del paziente al Pronto Soccorso dell'ospedale civile di Ascoli Piceno;

Rilevato che

- le disposizioni normative vigenti impongono, in presenza dei relativi presupposti, che le postazioni di soccorso e gli equipaggi dedicati del servizio di Pronto Soccorso si portino, su invio della centrale operativa del 118, sul posto dell'evento nel minor tempo possibile ed, in particolare, come da linee guida emanate dalla Presidenza del Consiglio dei Ministri 30 maggio 1992, entro 8 (otto) minuti dalla chiamata in area urbana ed entro 20 (venti) minuti in area extraurbana, al fine di assicurare al paziente, secondo le necessità, le fasi di stabilizzazione delle funzioni vitali e le terapie di emergenza, salvo altro;
- è di obiettiva verificabilità che gli anzidetti standard temporali di intervento sulla scena dell'evento, laddove ubicato in Valle Castellana, non vengono e non possono essere oggettivamente rispettati, laddove, come da assetto organizzativo attuale, i mezzi di soccorso e il personale addetto, vengano inviati da Teramo, a cui si aggiunge che i tempi astrattamente occorrenti sono destinati ad aumentare, con grave pregiudizio per la salute del paziente, in funzione dei flussi metropolitani di traffico, lo stato delle strade, le condizioni meteorologiche, le caratteristiche orografiche del

territorio e, come da esperienze maturate, non di rado anche dalla non conoscenza del territorio da parte degli operatori di Teramo;

- “ il concetto del trasporto sempre e comunque del paziente al Pronto Soccorso più vicino ”, rappresentato nella fattispecie da quello dell’Ospedale Civile di Ascoli Piceno per eventi di emergenza/urgenza sanitaria localizzati nel territorio comunale, può essere derogato, sempre in base alle predette disposizioni, solo da “ quello più idoneo per intervenire in modo rapido e razionale nell’iter diagnostico-curativo”, rappresentato, anche sotto profilo, dal Pronto Soccorso dell’Ospedale di Ascoli Piceno, in considerazione dell’equivalenza in termini di idoneità per capacità di accertamenti diagnostici ed interventi sanitari specifici tra quest’ultimo nosocomio e quello di Teramo e o in assenza di elementi per affermare la prevalenza dell’uno sull’altro;

Constatato che

- la salute è diritto fondamentale dell’individuo e interesse della collettività e deve essere garantito a tutti i cittadini (cfr, art. 32 Cost.), inclusi quelli del Comune di Valle Castellana, dovendosi rilevare che in tante situazioni di emergenza sanitaria il tempestivo intervento sul luogo dell’evento del soccorso di uomini professionalizzati e di mezzi di trasporto sanitari attrezzati è questione vitale per il paziente, da cui l’esigenza che per situazioni di emergenza e urgenza localizzate nel territorio del Comune di Valle Castellana l’invio di uomini e mezzi avvenga dal Pronto Soccorso dell’ospedale più vicino, che è quello di Ascoli Piceno, e il paziente venga presso di esso trasportato;
- che le criticità e le problematiche dell’assetto attuale del servizio del 118 nel caso di situazioni di emergenza/urgenza sanitaria nel territorio del Comune di Valle Castellana sono state rappresentate alle diverse autorità regionali e provinciali da un cittadino, che prendendo le mosse dalla vicenda di un caso concreto verificatosi nell’agosto 2017 e dal contesto geografico, socio-economico e organizzativo, auspicava una gestione condivisa tra le Regioni Abruzzo e Marche del servizio del 118 per il territorio comunale, mediante l’invio di mezzi e personale di soccorso dal Pronto soccorso più vicino, rappresentato da quello dell’ospedale di Ascoli Piceno, anziché da quello più lontano (Teramo) e il trasporto del paziente, del pari, presso il nosocomio il più vicino e non presso quello più lontano;
- che le criticità e le problematiche relative al servizio del 118 nel territorio comunale e di cui sopra sono state considerate meritevoli di ogni attenzione da parte del Difensore civico regionale, il quale con apposita missiva indirizzata alle autorità ivi indicate ha chiesto di valutare la percorribilità tecnica e politica di una soluzione e, se del caso, di prendere contatti con la Regione Marche per concretizzare l’iniziativa, senza che comunque dalle autorità regionali, dalla ASL di Teramo e dagli altri soggetti pubblici interessati siano state fornite risposte o seguiti fatti concreti;

Rilevato che:

- l'art. 5, comma 3, del DPR 27.3.1992 prevede che le centrali operative del 118 possono avvalersi per i loro compiti istituzionali di pronto soccorso anche di mezzi e personale di enti e di associazioni pubbliche e private (associazioni di volontariato), in possesso di apposita autorizzazione sanitaria, sulla base di schema di convenzione già definiti dalla Conferenza Stato-Regioni e approvato nella seduta del 25 Marzo 1992 e successive modifiche, con la conseguenza che è pressoché generalizzato il dato di fatto a mente del quale il servizio di soccorso sanitario di urgenza si basa, nella maggior parte delle regioni, ivi incluse le Regioni Abruzzo e Marche, sulla “forza lavoro” delle associazioni di volontariato, spesso associate tra loro a livello nazionale o interregionale (Croce rossa, Croce verde, Croce Gialla, ecc...), che in convenzioni con le centrali operative del 118, concorrono a fornire mezzi sanitari attrezzati di trasporto e personale soccorritore;
- atti d'intesa tra Regioni confinanti per l'utilizzo reciproco tra le centrali del servizio del 118 dei mezzi di trasporto sanitario e personale di soccorso propri o convenzionati, non solo sono consentiti, ma sono auspicati dall' “ Atto di intesa tra Stato e Regioni delle linee guida sul sistema di emergenza sanitaria in applicazione del DPR 27.3. 1992” (Gaz. Uff., S. Gen. 17.5.1996, n. 114) e sono realtà in diversi territori di confine, con lo scopo anche di ottimizzare e razionalizzare l'uso delle risorse umane e strumentali attraverso una gestione integrata delle attività di emergenza su base sovraprovinciale, rilevandosi anche che sussiste apposita convenzione anche tra le Regioni Marche e Abruzzo per l'uso dell'elisoccorso;
- sussiste notevoli differenze di trattamento in ambito regionale tra zone di montagna a popolazione dispersa, come Valle Castellana, e centri urbani ed altre realtà territoriali e che la necessità di garantire interventi equi ed omogenei in tutto il territorio regionale impone una tempestiva e corretta riprogrammazione del servizio di emergenza/urgenza sanitaria nella zona di Valle Castellana, particolarmente svantaggiata in base all'assetto attuale del servizio;

Visti

- il DPR 27.3.1992 (Gaz. Uff. 31.3.1992, n. 76), gli atti attuativi, lo Statuto Comunale, il T.U.E.L. n. 267/2000 e i pareri espressi dai responsabili dei servizi ai sensi dell'art. 49 T.U.E.L. n. 267/2000

Con votazione in forma palese per alzata di mano, esito accertato e proclamato dal sig. Presidente del Consiglio comunale,

- Presenti n. 11 ;
- Astenuiti n. // ;
- Votanti n. 11 ;

- Voti favorevoli n. 11 ;
- Voti contrari n. // ;

D E L I B E R A

- A. Le premesse sono parti integranti della presente deliberazione;
- B. di conferire mandato al sig. Sindaco e alla Giunta municipale di intervenire presso la Regione Abruzzo, l'assessore regionale alla Sanità, il Comitato Regionale Emergenza –Urgenza Abruzzo (CREA), l'ASL di Teramo ed altri organi interessati affinché sia stipulata apposita o apposite convenzioni con la Regione Marche e o con la ASL di Ascoli Piceno e e o enti e o Associazioni di volontariato (Croce Rossa, Croce, Verde, Croce Gialla, ecc ..) operanti in quest'ultima località , dotate di mezzi adeguati e di personale professionalizzato e già convenzionati con il servizio del 118 del Pronto Soccorso dell'Ospedale di Ascoli Piceno, contemplanti che in caso di richiesta di soccorso urgente sanitario per eventi ubicati in Valle Castellana, il servizio del 118 dell'Ospedale di Teramo, ricevuta la richiesta e valutato il grado di complessità dell'intervento da attuare, si raccordi con quello di Ascoli Piceno per l'esecuzione dell'intervento mediante, nell'ambito del sistema territoriale di soccorso, l' invio di mezzi e personale da Ascoli Piceno sul luogo dell'evento e il paziente, a richiesta e o in presenza di valide motivazioni (es., continuità di cure, fruizione di più adeguata assistenza da famigliari, parenti, ecc...) venga trasportato al Pronto Soccorso dell'Ospedale civile più vicino di Ascoli Piceno;
- C. di impegnare il Sindaco e La Giunta a riferire al Consiglio comunale entro sei mesi sulle iniziative e sull'attività svolte al riguardo e ai risultati conseguiti;
- D. il Consiglio Comunale, con separata votazione, esito accertato e proclamato dal sig. Presidente del Consiglio comunale,

- Presenti n. 11 ;
- Astenuti n. //;
- Votanti n. 11;
- Voti favorevoli n.11;
- Contrari n. //;
- Astenuti n. //.

D E L I B E R A

di rendere la presente deliberazione immediatamente esecutiva ai sensi dell'art. 134, comma 4, del T.U.E.L. n. 267/2000.

PARERE: in ordine alla PARERE TECNICO

Data:

Il Responsabile del servizio
F.to CATERINI
BATTISTA

PARERE: in ordine alla Parere Regolarità contabile

Data:

Il Responsabile del servizio
F.to D'ANGELO
CAMILLO

Il presente verbale viene letto, approvato e sottoscritto.

Il Presidente
F.to D'ANGELO CAMILLO

IL SEGRETARIO COMUNALE
F.to Anelli Maria Cristina

Prot. n. del 11-04-2019

ATTESTATO DI PUBBLICAZIONE

Della suesesa deliberazione viene iniziata oggi la pubblicazione all'Albo Pretorio per 15 giorni consecutivi ai sensi dell'art.124, comma 1 della Legge n.267/00.

Viene altresì pubblicata, in data odierna e per 15 giorni consecutivi, su sito web istituzionale di questo Comune accessibile al pubblico (art. 32, co.1, della L. 18/06/2009 n.69).

Li 11-04-2019

IL MESSO COMUNALE
F.to Gabriella CAMPONI

IL RESPONSABILE DEL SERVIZIO
F.to Anelli Maria Cristina

La presente deliberazione è stata dichiarata immediatamente eseguibile con le modalità previste dall'art.134, comma 4 della Legge n.267/00.

Li, 08-03-2019

IL RESPONSABILE DEL SERVIZIO
F.to Anelli Maria Cristina

IL SEGRETARIO COMUNALE
F.to

CERTIFICATO DI PUBBLICAZIONE

Il sottoscritto segretario comunale certifica che copia della presente deliberazione è stata pubblicata all'albo pretorio per 15 giorni consecutivi dal 11-04-2019 al 26-04-2019, ai sensi dell'art.124, comma 1 della Legge n.267/00 senza reclami.

Li, 27-04-2019

IL SEGRETARIO COMUNALE
F.to Anelli Maria Cristina

È copia conforme all'originale.
Lì,

IL RESPONSABILE DEL SERVIZIO
F.to Anelli Maria Cristina

ESECUTIVITA'

La presente deliberazione è divenuta esecutiva in data 08-03-2019 per il decorso termine di 10 giorni dalla scadenza del periodo di pubblicazione ai sensi dell'art.134, della Legge n.267/00.
Lì, 09-03-2019

IL SEGRETARIO COMUNALE
F.to Anelli Maria Cristina